

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2012 e aggiornato con delibera del 15/12/2023

Il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo si compone di una parte Generale e di una parte Speciale, costituita dai seguenti allegati.

- ALLEGATO A - Reati Contro la Pubblica Amministrazione
- ALLEGATO B - Reati Societari
- ALLEGATO C - Reati Contro le Norme Antinfortunistiche e di Igiene sul Lavoro
- ALLEGATO D - Reati Informatici e Trattamento Illecito dei Dati
- ALLEGATO E - Reati Ambientali
- ALLEGATO F - Reati contro l'industria e commercio
- ALLEGATO G - Reati Antiriciclaggio e Ricettazione
- ALLEGATO H - Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti
- ALLEGATO I - Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- ALLEGATO L Reati tributari
- ALLEGATO AR - Altri Reati :
 - Reati di criminalità organizzata e terrorismo, Reati di falso
 - Reati con finalità di terrorismo, Reati contro la persona, reati di abuso di mercato
 - Reati di intralcio alla giustizia, Impiego irregolare di cittadini di paesi terzi
 - Razzismo e xenofobia

VR - Valutazione Rischi

Sommario

Definizioni	6
Decreto Legislativo o Decreto.....	6

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Modello Organizzativo o Modello	6
Fondazione	6
Destinatari	6
Organismo di controllo	6
Organismo di Vigilanza - OdV	7
Regole di Comportamento	7
Attività a Rischio	7
Protocollo	7
Sistema Disciplinare.....	7
Dipendenti.....	7
Reati rilevanti.....	7
La Responsabilità Amministrativa degli Enti	7
Il Decreto Legislativo n. 231/2001	7
I reati rilevanti.....	9
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	18
Funzione del Modello	18
Esenzione dalla responsabilità	19
Adozione del Modello Organizzativo.....	20
Procedure e sistemi di controllo esistenti	21
Individuazione dei Processi a Rischio.....	23
Il sistema di controllo in generale.....	23
Metodologia operativa, analisi dei rischi e loro valutazione	23
Diffusione del Modello e formazione delle risorse.....	28
I Destinatari	28
Formazione ed informazione dei Destinatari	28
La comunicazione iniziale	28
La formazione	29
L'Organismo Di Vigilanza	29

Scopo	29
Requisiti	29
Nomina, durata, decadenza e revoca	32
Funzioni e Poteri.....	32
Flussi informativi nei confronti dell'OdV	35
Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	35
L'istituto del whistleblowing.....	35
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	40
Reporting dell'OdV	40
Sistema disciplinare	41
Principi generali	41
Violazioni	41
Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	42
Violazioni del personale dipendente.....	43
Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vicepresidente.....	44
Violazioni dell'Organo di Controllo.....	44
Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori	44
Allegato A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	45
A.1 Reati	45
A.2 La Pubblica Amministrazione	50
A.3 Il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di Pubblico Servizio	51
A.4 Aree a rischio.....	53
A.5 Regole di comportamento.....	54
A.6 Procedure per attività sensibili.....	55
Allegato B - Reati Societari.....	58
<i>Ai sensi dell'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 e s.m.i</i>	58
B.1 Elenco reati.....	58
B.4 Procedure per attività sensibili.....	68

Allegato C - Reati contro le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	70
C.1 Elenco dei reati	70
C.2 Aree a rischio	74
C.3 Regole di comportamento	75
C.4 Procedure per le attività sensibili	76
Allegato D - Reati Informatici e trattamento illecito dei dati	77
D.1 Elenco reati	78
D.4 Procedure per le attività sensibili	84
E.1 Elenco Reati	86
E.2 Aree a rischio	95
E.3 Regole di comportamento	96
E.4 Procedure per le attività sensibili	97
Allegato F - Reati contro l'Industria e Commercio	97
F.1 Elenco reati	98
F.2 Aree a rischio	101
F.3 Regole di comportamento	101
F.4 Procedure per le attività sensibili. Non vi sono procedure particolari.	101
Allegato G - Reati antiriciclaggio e ricettazione	101
G.1 Elenco dei reati	101
G.2 Aree a rischio	103
G.3 Regole di comportamento	103
G.4 Procedure per le attività sensibili	103
Allegato H –Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	104
H.1 Elenco reati	104
H.2 Aree a rischio	105
H.3 Regole di comportamento	105
H.4 Procedure per le attività sensibili	105

I. Reati per violazione del diritto di autore	105
I.1 Elenco reati	105
I.2 Aree a rischio	112
I.3 Regole di comportamento	112
I.4 Procedure per le attività sensibili	112
Allegato L – Reati tributari	113
H.1 Elenco reati	113
L.2 Aree a rischio.....	116
L.3 Regole di comportamento	116
L.4 Procedure per le attività sensibili	117
Allegato AR - Altri Reati	117
AR.1.1 Reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 24 ter).....	117
AR.1.2 Aree a rischio	121
AR.1.3 Regole di Comportamento	121
AR.1.4 Procedure per le attività sensibili. Non vi sono particolari procedure.....	121
AR.2.1 Reati di falso (art. 25 bis)	122
AR.2.2 Aree a rischio	124
AR.2.3 Regole di Comportamento	125
AR.2.4 Procedure per le attività sensibili. Non vi sono particolari procedure.....	125
AR.3.1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art 25 - quater)	126
Associazioni con finalità di terrorismo anche Internazionale o di eversione	126
AR.3.2 Aree a rischio.....	129
AR.3.3 Regole di comportamento	129
AR.3.4 Procedure per attività sensibili. Non vi sono particolari procedure.....	129
AR.4.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1)	130
AR.4.2 Aree a rischio.....	130
AR.4.3 Regole di comportamento	130

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

AR.4.4 Procedure per attività sensibili	130
AR.5.1 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).....	130
AR.5.2 Aree a rischio	133
AR.5.3 Regole di comportamento	133
AR.5.4 Procedure per attività sensibili	134
AR.6.2 Aree a rischio	135
AR.6.4 Procedure per attività sensibili	135
AR.7.4 Procedure per le attività sensibili	136

Parte Generale

Definizioni

Decreto Legislativo o Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

Modello Organizzativo o Modello

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

Fondazione

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Destinatari

Consiglieri, amministratori, medici, dipendenti, consulenti, collaboratori che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata, ciascuno per le disposizioni applicabili.

Organismo di controllo

Organismo previsto dallo Statuto per il controllo amministrativo:

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Revisore dei Conti

Organismo di Vigilanza - OdV

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Regole di Comportamento

Principi generali di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

Attività a Rischio

Ambiti di attività aziendale il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

Protocollo

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Sistema Disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo.

Dipendenti

Tutti i dipendenti della Fondazione compresi i dirigenti.

P.A.

Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Reati rilevanti

Reati la cui commissione ricade nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successive integrazioni.

La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D. Lgs. n. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società commerciali, consorzi, associazioni anche non riconosciute, ecc.) per reati specificamente indicati e compiuti nell'interesse degli Enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e/o di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini. Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha inoltre la facoltà

di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

I reati rilevanti

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel d.lgs. n. 231/2001 che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi – tra cui di particolare rilievo sono il d.lgs. n. 61/2002, la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 e il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 - la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati cc.dd. "presupposto":

1) Reati in tema di erogazioni pubbliche

- Malversazione di erogazioni pubbliche
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Frode nelle pubbliche forniture
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

2) Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998
- Associazione di tipo mafioso
- Scambio elettorale politico-mafioso
- Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

- Concussione
- Corruzione per un atto d'ufficio
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Circostanze aggravanti
- Corruzione in atti giudiziari

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Pene per il corruttore
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Traffico di influenze illecite
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Abuso d'ufficio

5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Alterazione di monete
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 6)

6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio
 - Frode nell'esercizio del commercio
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
 - Frodi contro le industrie nazionali
- 7) Reati societari (art. 25-ter)
- False comunicazioni sociali
 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
 - Impedito controllo
 - Indebita restituzione dei conferimenti
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori
 - Formazione fittizia del capitale
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
 - Illecita influenza sull'assemblea
 - Aggiotaggio
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
- 8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25quater)

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- - commessi in "violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".
- 9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
 - Prostituzione minorile
 - Pornografia minorile
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico
 - Pornografia virtuale
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
 - Tratta di persone
 - Acquisto e alienazione di schiavi
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
 - Adescamento di minorenni
- 11) Abuso di mercato (art. 25-sexies)
- Abuso di informazioni privilegiate
 - Manipolazione del mercato
- 12) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
- Omicidio colposo
 - Lesioni personali colpose
- 13) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)
- Ricettazione
 - Riciclaggio
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 - Autoriciclaggio
- 14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione

abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- 14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

16) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

17) Reati transnazionali ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (di seguito anche unitamente denominati "Convenzione di Palermo"), adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001":

- associazione per delinquere
- associazione di tipo mafioso
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
- traffico di migranti
- induzione a rendere dichiarazioni mendaci
- favoreggiamento personale

18) Reati ambientali (art. 25 – undecies)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- Inquinamento ambientale
 - Disastro ambientale
 - Delitti colposi contro l'ambiente
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
 - Circostanze aggravanti
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili
 - Gestione di rifiuti non autorizzata
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Siti contaminati)
 - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi
 - Traffico illecito di rifiuti
 - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
 - Inquinamento atmosferico
 - Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
 - Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
- 19) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- 20) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

21) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art 25-quaterdecies)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
- Frodi in competizioni sportive

22) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro:

- Dichiarazione infedele di cui all'art. 4, D.lgs. 10.03.2000, n. 74;
- Omessa dichiarazione di cui all'art. 5, D.lgs. 10.03.2000, n. 74;
- Indebita compensazione di cui all'art. 10-quater di cui al D.lgs. 10.03.2000, n. 74.

23) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- Contrabbando nelle zone extra-doganali
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

- Contrabbando nei depositi doganali
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Altri casi di contrabbando
- Circostanze aggravanti del contrabbando

24) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25.-. septiesdecies)

- Furto di beni culturali
- Appropriazione indebita di beni culturali
- Ricettazione di beni culturali
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Importazione illecita di beni culturali
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Contraffazione di opere d'arte

25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

- Riciclaggio di beni culturali
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Funzione del Modello

Scopo del Modello è l'individuazione delle attività esposte a rischio dei Reati Rilevanti e la conseguente costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbiano lo scopo la prevenzione degli stessi.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza in capo a tutti i Destinatari che la commissione dei reati è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Fondazione del ruolo di controllare l'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Esenzione dalla responsabilità

Il Decreto Legislativo espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico della stessa.

In particolare, la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio e cioè il Consiglio d'Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Adozione del Modello Organizzativo

Con l'adozione di un Modello Organizzativo la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento che, nel rispetto del sistema di

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

attribuzione di funzioni e di deleghe e poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Fondazione sta continuando e continuerà, attraverso le procedure previste dal Modello Organizzativo, l'ulteriore aggiornamento ed affinamento dei principi generali di comportamento e procederà, con l'assistenza tecnico metodologica dell'ODV, alla redazione di appositi protocolli che regoleranno l'attività aziendale nelle aree di intervento più a rischio.

Il Modello Organizzativo sarà suscettibile di eventuali future modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello Organizzativo è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto Legislativo, delle Linee Guida elaborate da Confindustria, delle Linee Guida AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), delle Linee Guida UNEBA, della più avanzata giurisprudenza del settore nonché delle specifiche iniziative già attuate dalla Fondazione.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, che illustra i principi e le finalità che la Fondazione si impone con la sua adozione, e di una serie di Allegati che trattano, ciascuno di essi, i vari reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il Codice Etico adottato dalla Fondazione costituisce parte integrante del presente Modello.

Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure e sistemi di controllo esistenti ove questi siano giudicati idonei quali strumenti di prevenzione dei rischi reato.

Di conseguenza sono da considerare parte integrante del Modello:

- lo Statuto
- il sistema organizzativo aziendale
- le procedure aziendali
- il codice etico
- il sistema di deleghe e procure
- il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- il documento programmatico per la sicurezza dei dati
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicabili
- gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico funzionale della Fondazione
- la normativa italiana e straniera vigente.

I principi e le regole le procedure di cui sopra non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio di sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Individuazione dei Processi a Rischio

Il sistema di controllo in generale

Il sistema di controllo della Fondazione si ispira per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche o alle attività operative, nei requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

La Fondazione è infatti dotata di strumenti organizzativi quali organigrammi, comunicazioni organizzative e procedure, improntati ai seguenti principi generali:

- Conoscibilità all'interno della Fondazione;
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- Chiara definizione delle linee di riporto.
- Attribuzione di poteri regolato da un sistema di deleghe e procure.

Metodologia operativa, analisi dei rischi e loro valutazione

Per l'analisi e l'individuazione dei Processi a Rischio si è utilizzata una metodologia di Risk Management che si può così riassumere:

Process assessment:

- check-up aziendale, ricognizione macrostruttura, analisi organigramma dell'ente.

Risk assessment:

- individuazione macroaree attività a rischio-reato;
- individuazione e abbinamento di specifici rischi per processo;
- "mappatura" delle attività in funzione del rischio rilevato "matrice rischi".

Risk management:

- analisi sistema preventivo e di auditing;
- adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- elaborazione protocolli comportamentali;
- individuazione e valutazione dei rischi residui accettabili.

In coerenza con tale metodologia operativa sono state inizialmente identificate ed analizzate le aree di attività potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessate nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

La valutazione dei rischi reato è stata operata attraverso la ricerca e verifica dei singoli processi strumentali esistenti nelle varie aree a rischio, raggruppati per categorie omogenee di reato così come risultano esposti e catalogati nei vari allegati del Modello. Ogni singolo processo strumentale è stato dapprima analizzato per verificare in quale modo esso fosse regolato dal sistema di controllo esistente utilizzando le fonti normative e regolamentari della Fondazione, quali:

- Lo Statuto
- Il Regolamento da cui derivano i Ruoli e le competenze
- Il Sistema delle deleghe
- Le Prassi aziendali consolidate
- Le Istruzioni di servizio
- I Principi del Codice Etico
- Le Regole di comportamento del presente Modello
- Le Procedure operative specifiche ove esistenti
- Il Sistema Gestione Qualità ove esistente

Tale verifica è stata eseguita durante riunioni con i responsabili di funzione, esaminando tutta la documentazione della Fondazione

Inoltre, sono state eseguite, a completamento delle suddette riunioni:

- interviste specifiche "ad personam" nelle aree rilevanti
- compilazione di questionari di valutazione
- osservazioni dirette di luoghi e sopralluoghi
- analisi delle serie storiche relative ad eventi "sentinella" ove esistenti

Si è poi analizzato il rispetto degli standard 231 desumendo il conseguente diverso grado di rischio reato.

Per standard 231 si intendono le componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo che in questo contesto assumono il significato di strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo di prevenzione dei reati, quali:

- Le regole di comportamento
- Il sistema delle deleghe
- La tracciabilità dei dati
- La separazione delle funzioni

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- I controlli indipendenti
- La formazione e comunicazione

Per rilevare l'entità dello standard si è utilizzata una scala quantitativa su 5 livelli:

4 - ottimale

3 - buono

2 - discreto

1 - sufficiente

0 - insufficiente

I rischi sono stati valutati secondo il modello della esposizione al rischio, che si esprime nella nota equazione: $\text{Esposizione} = \text{probabilità} \times \text{danno}$ ove la probabilità rappresenta il numero di volte che l'evento dannoso può verificarsi e il danno è la quantificazione dell'evento dannoso, una volta che questo si è verificato.

Il criterio conduce naturalmente ad una valutazione del tutto convenzionale, la cui finalità è unicamente quella di ottenere una migliore graduazione dei rischi.

Tale graduazione consente di ignorare quei rischi valutati come residuali e per i quali si conviene di non adottare alcuna misura precauzionale (rischio accettabile).

Per rilevare l'entità della valutazione del rischio si è utilizzata una scala quantitativa su 5 livelli:

4 - rischio alto

3 - rischio medio / alto

2 - rischio medio

1 - rischio basso

0 - rischio nullo

Gli standard 231, ovvero i componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo possono così meglio descriversi e classificarsi:

1) Regole di comportamento

Le Regole di Comportamento sono elencate negli allegati al Modello

Esse di ispirano ai seguenti criteri generali validi per ogni sistema di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; verificabilità e documentabilità di ogni operazione sia con riferimento al processo decisionale che con riferimento alla sua effettiva esecuzione.

2) Sistema delle deleghe

È l'espressione di un sistema organizzativo ordinato e chiaro soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla definizione dei ruoli e garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati

Le regole che tale sistema impone sono:

- tutti coloro (compresi anche dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente; - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
- i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Strettamente connesso al sistema delle deleghe è il sistema delle procure: - le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione; ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;

- la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri).

3) Tracciabilità dei dati

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

I documenti devono essere ordinatamente archiviati sia a livello cartaceo che informatico per consentire di ricostruire ex post un processo.

I documenti cartacei archiviati possono essere visionati solo da personale autorizzato.

4) Separazione delle funzioni

La separazione tra chi gestisce il processo, chi lo attua e chi lo controlla è la principale garanzia di trasparenza nell'esercizio della funzione e pertanto costituisce un buon indicatore di corretta gestione della stessa.

Le funzioni devono risultare da atto scritto.

5) Controlli indipendenti

Ogni forma di controllo indipendente e cioè proveniente da ente di parte terza se sufficientemente indipendente può costituire un elemento ulteriore a garanzia di trasparenza e presidio anti reato.

6) Formazione e comunicazione

Sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento. La comunicazione riguarda non solo il Codice Etico ma riguarda anche le Regole di comportamento e la conoscenza delle regole, delle deleghe, delle procure e delle procedure dei flussi informativi.

La formazione se rivolta al personale interessato nelle aree a rischio reato costituisce una valida azione preventiva all'accadimento dei reati.

Al termine di tale analisi, così come meglio descritta nelle schede dell'Allegato VR Valutazione dei Rischi, la Fondazione ha ritenuto di regolamentare le aree a rischio reato con schede di evidenza e procedure che disciplinano in modo dettagliato e specifico le azioni e le relative responsabilità.

Le procedure adottate sono ritenute idonee a prevenire il rischio di accadimento dei reati. In particolare, per i reati dolosi sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa.

Per quelli colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro) sono ritenute idonee a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione.

Diffusione del Modello e formazione delle risorse

I Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è rivolto, ciascuno per le disposizioni applicabili, agli amministratori, ai consiglieri, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti, che operano per la Fondazione, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (art. 6);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7).

Le regole contenute nel Modello dovranno integrare il comportamento che gli amministratori sono tenuti ad osservare in esecuzione del loro mandato gestorio, che i dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e che i Consulenti e Collaboratori sono tenuti ad osservare nell'esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali.

Formazione ed informazione dei Destinatari

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi a Rischio. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione Personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutti i dipendenti, consulenti e partners in rapporto con la Fondazione al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi rapporti, invece, verrà consegnato un set informativo (es. Modello Organizzativo, Codice Etico, CCNL, ecc.), con il quale assicurare agli stessi la conoscenza delle regole etiche e di legalità considerate per la Fondazione di primaria rilevanza.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico verranno quindi forniti ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo all'atto della nomina, ai dipendenti all'atto della assunzione, a tutti i Consulenti, collaboratori o partners all'inizio del rapporto unitamente al relativo contratto.

La Parte Generale del Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono inoltre pubblicati sul sito web della Fondazione.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, la Fondazione ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione. Nello specifico si è previsto un piano di formazione aziendale con l'ausilio di professionisti esterni esperti nelle materie di volta in volta trattate.

L'Organismo Di Vigilanza

Scopo

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo individua tra gli elementi essenziali del Modello Organizzativo il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento dello stesso e di curare il suo aggiornamento sia affidato ad un Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Pertanto, unitamente all'adozione del presente Modello, viene istituito tale Organo con il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare sia la rispondenza ad esso dei comportamenti dei Destinatari che le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, formulando le relative proposte.

Requisiti

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- autonomia e indipendenza,
- professionalità,
- onorabilità,
- continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono assicurati evitando che l'OdV si trovi in posizione di soggezione o subisca interferenze da parte dei soggetti sottoposti a controllo e non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione
- coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con la Fondazione rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio l'effettività e l'efficacia dell'attività di vigilanza. c)

Onorabilità

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)
- coloro che abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.lgs. n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; per uno dei reati richiamati dal Decreto.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

d) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità la Fondazione, con atto del CdA, ha istituito un OdV monosoggettivo.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Nomina, durata, decadenza e revoca

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L'OdV resta in carica per un minimo di 3 anni e può essere rinominato, previo accordo tra l'incaricato e il Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'OdV (ovvero il Direttore Generale o un Consigliere in caso di impossibilità dell'OdV una volta venuto a conoscenza della causa di impedimento) comunica immediatamente la propria indisponibilità al Consiglio di Amministrazione che provvede senza indugio alla sua sostituzione dichiarando la decadenza dalla carica.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione solo per rilevanti inadempimenti dell'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato o quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, non indicate nell'autocertificazione.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di grave conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà rinunciare all'incarico attribuito in qualsiasi momento, comunicando la propria decisione con lettera scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Funzioni e Poteri

Nell'espletamento del proprio incarico l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le modalità di esecuzione delle sue attività di controllo, monitoraggio e accertamento sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo medesimo il quale potrà anche predisporre un apposito Regolamento.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

La funzione istituzionale dell'OdV consiste nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'applicazione e l'osservanza del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello Organizzativo;
4. individuare e proporre al Consiglio d'Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

La suddetta attività di vigilanza non si sostituisce alla responsabilità principale attribuita alla Fondazione.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV della Fondazione i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, o delle norme applicabili. A tal fine gli organi direttivi ed i soggetti preposti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Fondazione al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche l'indirizzo e-mail dell'OdV) e non anonime.
2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come individuate nei vari Allegati.
3. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV.
4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate alla sua attenzione da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso e proporre l'applicazione di

eventuali sanzioni alla funzione aziendale competente ai sensi del Sistema Disciplinare.

5. Verificare che gli elementi previsti dai vari Allegati del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto Legislativo, provvedendo, in caso contrario, a proporre gli aggiornamenti degli elementi stessi.
6. Redigere una relazione sull'attività svolta con cadenza almeno annuale da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso la Fondazione solo in caso di dolo o colpa grave.

La Fondazione esclude verso tale organismo qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per reati commessi da altri soggetti, e precisa che l'incarico non consiste nel dovere di impedire le azioni illecite.

Con l'istituzione dell'OdV il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e l'Organo di Controllo mantengono invariate tutte le loro attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione e all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo medesimo.

La Fondazione rimane pertanto unica destinataria delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo.

Il compenso da attribuire all'OdV è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e non può subire modifiche migliorative o peggiorative nel corso del rapporto ad esclusione dell'aggiornamento ISTAT.

Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Fatta salva la normativa sul whistleblowing di cui al successivo paragrafo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio oltre che tutta la documentazione prescritta nei singoli Allegati del Modello Organizzativo, secondo le procedure in ognuno di essi contemplate.

L'istituto del whistleblowing

Con l'entrata in vigore della Legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul Decreto Legislativo n. 231/2001 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. Il decreto legislativo 10.03.2023 n. 24, di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha introdotto nuove disposizioni in materia di whistleblowing che hanno innovato e modificato le modalità di segnalazione e la gestione del canale stesso:

- **Oggetto della segnalazione**

La segnalazione può riguardare:

- a. tutti gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, o violazione del Modello organizzativo, di Codici di comportamento (ad es. Codice etico, regolamenti aziendali);
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali così come indicati nell'allegato al D.Lgs 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati negli allegati al

D.Lgs 24/2023, relativi ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- d. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come specificato nell'art. 325 del Trattato dell'Unione Europea;
- e. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par.2 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni che riguardano il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte;
- f. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- g. Atti o comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Fondazione o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Fondazione.

• **Modalità e destinatari della segnalazione**

Le segnalazioni sono effettuate secondo le modalità descritte nel protocollo sul whistleblowing.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della

- posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione;
- b. la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
 - d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
 - e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
 - g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Fondazione fornisce altresì informazioni e chiare indicazioni sul proprio sito intranet, nell'apposita sezione denominata "Disciplina Whistleblowing".

- **Gestione del canale di segnalazione interna**

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

1. rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante, richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

- **Obbligo di riservatezza e tutela del whistleblower**

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a. a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area/Funzione di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c. ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Fondazione.

- **Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

- **Segnalazione esterna -Condizioni**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 24/2023, la persona segnalante può effettuare una

segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se è obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

- **Divulgazione pubblica -Condizioni**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o

coinvolto nella violazione stessa.

- **Divieto di ritorsione**

Le persone che segnalano le violazioni non possono essere oggetto di ritorsione.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Fondazione le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti o eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle sanzioni eventualmente irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti e i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni);
- la documentazione relativa ad eventuali infortuni o malattie contratte dai Destinatari del Modello in occasione del rapporto di lavoro o in esecuzione dei relativi contratti.
- la variazione della struttura organizzativa avvenuta a seguito del conferimento di nuove deleghe o procure.

Reporting dell'OdV

Sono assegnate all'Organo di Vigilanza due attività di reporting:

la prima, su base continuativa, (e almeno con cadenza trimestrale) direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo mail o a mezzo di riunioni ad hoc; la seconda, su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mediante l'invio di una Relazione in merito al funzionamento e allo stato di attuazione del Modello.

Le verifiche sull'applicazione del Modello si svolgeranno tramite specifici test di controllo da svolgersi preferibilmente a campione.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

L'OdV della Fondazione potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'OdV trasmette al Consiglio d'Amministrazione una relazione scritta in merito all'attuazione del Modello presso la Fondazione.

Sistema disciplinare

Principi generali

Per garantire l'effettività del Modello è necessaria un'efficace azione dissuasiva da attuarsi tramite un sistema di sanzioni adeguatamente strutturato e definito. La buona definizione di tale sistema disciplinare costituisce un requisito necessario del Modello ai fini dell'esonero della responsabilità in capo alla Fondazione.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente le cui previsioni si intendono qui interamente richiamate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dal responsabile delle risorse umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari dovute a infrazioni segnalate dall'OdV.

Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli che verranno indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nella omessa adozione delle misure di sicurezza antinfortunistiche previste dal Documento Valutazione dei Rischi;
- g) nella omessa segnalazione all'OdV di notizie relative a violazioni del Modello.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Criteria generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

Violazioni del personale dipendente

La violazione da parte dei Dipendenti e dei Medici soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento (anche, se necessario, previa sospensione cautelare).

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vicepresidente

Le violazioni del Modello Organizzativo commesse da un Consigliere o del Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono applicate dal Consiglio di Amministrazione che, potrà applicare liberamente le opportune misure di tutela nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa.

Violazioni dell'Organo di Controllo

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organo di Controllo, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori

Nei confronti dei collaboratori, consulenti o fornitori della Fondazione che abbiano posto in essere violazioni di una o più norme del Modello Organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Fondazione del risarcimento dei danni subiti.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Fondazione di proporre le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

Parte Speciale

Allegato A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/ 2001 e s.m.i

A.1 Reati

Malversazione di erogazioni pubbliche (art.316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato si concretizza se sono stati concessi finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea e non si siano utilizzate le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta criminale è costituita nell'averne distratto, anche in parte, la somma ottenuta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato si concretizza nei casi in cui si ottengano, dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni senza averne diritto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione delle dovute informazioni.

Diversamente da quanto visto in merito all'art. 316 bis, non rileva la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro ottenimento indebito.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Tale reato ha natura residuale e si configura solo qualora la condotta non rappresenti i connotati del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p.

Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o altro Ente pubblico o della Comunità Europea.

Il reato si concretizza se taluno, con artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, consegue un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Ad esempio questo reato si realizza allorché nella predisposizione di documenti per la partecipazione a procedure di gara si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, creando documenti falsi, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

Quando il fatto di cui all'art. 640 riguardi contributi, finanziamenti, mutui, agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi ed erogati da parte dello Stato o altro ente pubblico.

Il reato si concretizza qualora gli artifici o raggiri abbiano ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici di pubblica necessità;

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

La corruzione è un reato costituito da un accordo criminale che si concretizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si fa dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio generando in tal modo una illegittima utilità per l'offerente.

La corruzione è un "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320), La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altre utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altre utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 e 319 bis c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Il reato di corruzione si commette anche per omissione o ritardo o per aver omesso o ritardato un atto dovuto d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato si concretizza nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una controparte in un processo civile, penale o amministrativo.

Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1). La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Il reato si concretizza se, in presenza di una offerta finalizzata alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato si concretizza nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua autorità, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità. La responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o altro soggetto della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e 321)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Il reato si configura quando le medesime condotte descritte sopra vengono realizzate nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee e funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri. Ai sensi dell'art. 322-bis codice penale, le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, 3° e 4° co., c. p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati

membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Il reato di corruzione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio.

Le pene relative ai reati di corruzione si applicano anche ai corruttori.

A.2 La Pubblica Amministrazione

Il D.lgs. 165/2001 in tema di "Norme generali e ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Richiamando tale normativa si può cercare di fornire una classificazione, anche se a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Tra i soggetti della Pubblica Amministrazione si possono elencare i seguenti Enti

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri, Camera e Senato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Consob.
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAl, INPDAP, CNR);

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI.

A.3 Il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di Pubblico Servizio

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art.25 D. Lgs. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il 2° comma della medesima disposizione non si pone una questione interpretativa quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un numero chiuso.

Tale norma, si limita a definire la più problematica funzione amministrativa, precisando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, dalla Giurisprudenza in materia, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'USL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dell'ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della USL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

A.4 Aree a rischio

L'analisi dell'attività svolta dalla Fondazione ha individuato le seguenti aree operative nelle quali potenzialmente sussiste il rischio di accadimento dei reati precedentemente elencati

- le attività di carattere sociosanitario o socioassistenziale con degenza piena;
- le attività di carattere assistenziale in regime diurno;
- le attività di carattere sanitario in regime ambulatoriale;
- le attività di carattere socioassistenziale o sociosanitario integrate;
- le attività di formazione e qualificazione del personale;
- le attività di ricerca;
- le attività di gestione dei farmaci; • le attività di gestione patrimoniale.

Lo svolgimento delle suddette attività comporta la possibilità di accadimento dei reati descritti in precedenza nella duplice ipotesi:

A) Quando la Fondazione viene in rapporto costante e corrente con la P.A. (Regione, ASL, ecc.)

B) Quando essa stessa eserciti un Pubblico Servizio.

Quanto al caso sub A)

Il rischio è rappresentato dalla teorica possibilità di comportamenti diretti a condizionare l'azione della P.A. allo scopo di consentire alla Fondazione di conseguire vantaggi non spettanti o di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Le aree a rischio reato possono raggrupparsi nelle seguenti potenziali trasgressioni.

1) Rapporti con la P.A. connessi all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività. Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti fraudolenti diretti ad ottenere accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

2) Rapporti con la P.A. connessi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza sociosanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione e alla gestione dei ricoveri e delle prestazioni da fatturare.

Il rischio è collegato produzione di false attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni

improprie volte alla manipolazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici non spettanti.

3) Consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi per attribuire vantaggi a favore di soggetti pubblici con lo scopo di potenzialmente condizionarne il grado di imparzialità e di obiettività.

4) Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti diretti a condizionare l'azione della P.A in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi fiscali e previdenziali, come ad esempio nei contatti con Uffici o in occasione di verifiche ed ispezioni allo scopo di far conseguire all'Ente vantaggi non spettanti o di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Quanto al caso sub B)

Il rischio è collegato alla possibilità che comportamenti in violazione delle norme di legge, di regolamento o dei codici di deontologia professionale destinate a far conseguire alla Fondazione profitti e vantaggi non dovuti.

A.5 Regole di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Amministratori che a tutti i soggetti terzi in forza di apposite convenzioni o clausole contrattuali (es. medici, personale sanitario, collaboratori, consulenti, partners, ecc.).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) Assumere comportamenti che integrino gli estremi di illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportino interesse o vantaggio per la Fondazione.
- b) Procurarsi ingiusti profitti con artifici e raggiri a danno del Servizio Sanitario Nazionale, specie se i fatti delittuosi riguardino remunerazioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici o della Unione Europea.
- c) Fatturare operazioni inesistenti, prestazioni mai effettuate o prestazioni maggiori o diverse da quelle realmente erogate nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale o della Pubblica Amministrazione in genere.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- d) Elargire omaggi e regali in modo diverso da quanto eventualmente previsto dalle regole della Fondazione. È vietata qualsiasi forma di regalo offerto o ricevuto che ecceda le normali pratiche di cortesia, o comunque se destinato ad acquisire benefici e favori nello svolgimento dell'attività della Fondazione. È comunque sempre vietato qualsiasi tipo di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza del loro giudizio o provocare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Sono consentiti solo gli omaggi che si caratterizzano per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale.
- e) Promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di funzionari della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto d).
- f) Presentare dichiarazioni false a enti pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero per ottenere il rilascio, rinnovo o mantenimento di licenze, concessioni o autorizzazioni.
- g) Destinare le somme ricevute da organismi pubblici, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- h) Accettare o ricevere da pazienti o loro familiari o altri, denaro o vantaggi non dovuti in relazione alle prestazioni effettuate.
- i) Agire in modo da concretizzare, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte (artt. 24 e 25 del Decreto);

A.6 Procedure per attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti di cui al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello, quanto previsto nelle seguenti regole:

- 1) Ogni attività autorizzata deve essere registrata, conservata e verificabile con immediatezza.
- 2) Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi e deve di norma essere affidata a più di un operatore (ad esempio : prenotazione, accettazione, dimissione, rapporti con gli uffici della ASL, fatturazioni dei ricoveri, controllo sui DRG e così via devono essere affidate a più operatori) prevedendo che nessuno possa evitare verifica da parte di altri soggetti, preposti al controllo.

3) Ogni documento rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

4) Tutti coloro i quali effettivamente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Fondazione (dipendenti, organi sociali, soggetti esterni quali collaboratori o consulenti, ecc.) devono essere formalmente investiti di tale ruolo mediante il conferimento dello specifico potere dalla Fondazione (con apposita delega per dipendenti e organi sociali ovvero nel relativo contratto per gli altri soggetti). Ove necessario, a tali soggetti sarà rilasciata anche specifica procura scritta.

5) Nel caso si concretizzino criticità o situazioni di conflitto di interesse nell'ambito del rapporto con la P.A., l'interessato deve informare il proprio Responsabile.

6) Negli incarichi di consulenza e prestazioni professionali che prevedono lo svolgimento di attività "sensibili" per la Fondazione ovvero rapporti o contatti con la P.A. per suo conto, si devono inserire clausole standard, che regolino le conseguenze alla violazione delle norme di cui al Decreto.

In particolare, tali clausole contrattuali, devono prevedere l'impegno a osservare la normativa di cui al Decreto o, almeno per gli incarichi di consulenza di cui sopra, i principi etico/comportamentali cui la Fondazione si ispira. I consulenti e professionisti dovranno impegnarsi ad astenersi da qualunque comportamento idoneo a realizzare le ipotesi di reato, prendendo atto del fatto che l'inosservanza di tale impegno potrà essere considerato dalla Fondazione un inadempimento grave degli obblighi del contratto e motivo di risoluzione dello stesso.

7) Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti tramite le operazioni tipiche degli Istituti bancari o postali e possono essere effettuati solo da soggetti ai quali sono attribuite tali funzioni. Sono vietati i pagamenti in contanti per un importo uguale o superiore alle norme vigenti in materia di uso del contante;

8) Deve essere predisposto un adeguato sistema di rendicontazione che consenta la tracciabilità dell'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti con erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici.

9) Nell'eventualità che la Fondazione subisca ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative al procedimento di ispezione dovranno partecipare i soggetti a ciò specificamente delegati e dovranno essere redatti e conservati gli appositi verbali.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Inoltre, il verbale conclusivo dovrà sempre essere trasmesso all'OdV.

10) La concessione agli utenti/ospiti di pagamenti differenziati o agevolati deve avvenire sulla base delle valutazioni di merito assunte secondo le procedure in essere, mentre i passaggi a perdita dei crediti devono sottoposti alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

11) Qualsiasi deroga alle regole di cui sopra dovrà essere specificamente approvate dal Presidente della Fondazione, producendo adeguata documentazione e dandone informativa all'OdV.

12) Il denaro contante dovrà essere conservato a cura di un soggetto preventivamente individuato.

13) Inoltre, è espressamente vietato:

- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Fondazione e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge.
- dirottare la clientela presso strutture private.
- eccedere o ingiustificatamente limitare prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche.

Allegato B - Reati Societari

Ai sensi dell'art. 25 ter del d.lgs. 231/ 2001 e s.m.i

B.1 Elenco reati

False comunicazioni sociali (art 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Il reato si concretizza in due modi possibili: nel primo (art. 2621 c.c.) la fattispecie è di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; il secondo (art. 2622 c.c.) la fattispecie è costruita come un reato di danno.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Le due diverse fattispecie si concretizzano nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti e circostanze non vere che possano generare un errore di valutazione nei destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente

I connotati principali della condotta sono:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Le informazioni false od omesse devono essere importanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente.

Vi è poi un'importante causa esimente: la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori generali, i Sindaci e i Liquidatori (reato proprio); il reato non è invece configurabile se commesso da subalterni, e manca la partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati".

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria). Il reato si caratterizza nell'occultare documenti, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.

Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si caratterizza quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote, vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

La condotta penalmente rilevante prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato si concretizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato si concretizza quando con atti simulati o con frode si ottenga la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque e quindi anche da soggetti esterni alla Società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La condotta di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero ponendo in essere operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

[Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro "anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).

La condotta di reato si realizza in due modi diversi:

- Attraverso comunicazioni non veritiere alle autorità di vigilanza previste dalla legge, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione economico finanziaria.
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Gli specifici reati sembrano riguardare i soli dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

La norma punisce chi, in caso di fusione transfrontaliera, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

B.2 Aree a rischio

Considerazioni preliminari

La natura stessa della Fondazione farebbe ritenere non applicabili nel caso tutti i reati societari .

I reati societari, infatti, normalmente presuppongono l'esistenza di una struttura societaria; si noti ad esempio l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente fanno riferimento alle "società commerciali" o alle "società".

Inoltre, i medesimi reati richiedono alcune strutture organizzative tipiche della forma societaria (es. Soci o Assemblea), non sussistenti nell'ambito della Fondazione.

Tuttavia, non è possibile escludere del tutto la applicabilità di ipotesi di reati societari.

Infatti si è formato e si sta consolidando un indirizzo giurisprudenziale diretto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali. Talvolta, poi, alcune disposizioni nate nel diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore della Fondazione, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui ai seguenti articoli:

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ripartizione illegale di riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.)
- illecita influenza sull'Assemblea (2636 c.c.)
- agiotaggio (2637 c.c.)

Per i seguenti reati, invece, qualche pericolo può essere ipotizzato, sia pure sotto certi presupposti e circostanze :

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.)

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sopra enunciati sono le seguenti:

- Tenuta contabilità generale;
- Predisposizione documentazione e informazioni relative all'attività della Fondazione;
- Gestione rapporti con l'Organo di Controllo;
- Predisposizione di documentazione e dati per Enti e autorità pubbliche;
- Gestione rapporti istituzionali e pubbliche relazioni;
- Gestione operazioni straordinarie.

B.3 Regole di comportamento

Destinatari sono gli amministratori, l'organo di controllo, il direttore generale, i dirigenti e i loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che operino nelle aree di attività a rischio.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

A tutti i destinatari sono vietati quei comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi previsti nel presente Allegato.

Ai destinatari sono prescritte le seguenti Regole di comportamento:

- 1) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, in modo da fornire ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
- 2) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio della Fondazione.
- 3) Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del patrimonio e agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- 4) Assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e dei suoi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione prevista dalla legge.
- 5) Effettuare in modo tempestivo, corretto e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, senza ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è poi espressamente vietato:

- a) rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, destinati alla rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, o relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- b) omettere di comunicare informazioni o dati imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- c) alterare o manipolare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione di prospetti informativi;
- d) realizzare comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento delle attività dell'Organo di Controllo (mediante l'occultamento di documenti, l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ne ostacolino l'attività);
- e) presentare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, sull'evoluzione dell'attività, nonché su eventuali strumenti finanziari e relativi diritti;
- f) omettere di effettuare, o farlo in modo incompleto, non accurato o non tempestivo, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività della Fondazione, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità.
- g) esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Fondazione;
- h) ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (sia per espressa opposizione, adducendo pretesti, o ponendo in essere comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.4 Procedure per attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole di cui al presente paragrafo devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, quanto previsto dai protocolli aziendali.

L'Organismo di Vigilanza può individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale ulteriori regole e/o procedure specifiche di dettaglio.

Al fine di garantire la massima indipendenza dell'Organo di Controllo nello svolgimento dei propri compiti, è posto il divieto di attribuire allo stesso incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diverse da quella istituzionale (certificazione di bilancio, controllo contabile).

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Eventuali deroghe dovranno essere motivate in modo specifico, con adeguata documentazione, e trasmesse per opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione e all'OdV dello stesso.

Allegato C - Reati contro le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Ai sensi dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/ 2001 e s.m.i

C.1 Elenco dei reati

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.lgs. 231/200; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1 in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3 In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte

di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Il reato si concretizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. "

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al

triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si concretizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

Articolo 30 del D.lgs. 81/2008

Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, "agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida "UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British "Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11."

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Le disposizioni elencate presentano innanzitutto alcuni caratteri peculiari:

- a) Sono presi in considerazione anche i reati semplicemente colposi e non solo i reati dolosi.
- b) Si prescinde dal normale requisito di reato commesso a vantaggio della Fondazione, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio a favore della stessa.
- c) Nel testo attuale dell'art. 25 septies appare chiara la responsabilità non solo per i casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- d) L'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente, diversamente da gli altri casi nei quali la legge lascia ai singoli Enti la libertà di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati.

C.2 Aree a rischio

Il rischio dei reati sopra descritti interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione, in particolare, la non corretta gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Si considerano come aree a rischio ai fini dei reati in esame, tutte quelle descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi.

C.3 Regole di comportamento

Il responsabile ultimo è il datore di lavoro coadiuvato da:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP)
- Addetto al Servizio Prevenzione e protezione (ASPP)
- Medico Competente (MC)
- Dirigenti Responsabili (art. 2 c1 lett. d TU)
- Preposti (art. 2 c1 lett. e TU) (responsabili di reparto, ecc.)
- Addetti alle Emergenze alla Prevenzione Incendi e al Pronto Soccorso
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST)

I Destinatari devono rispettare scrupolosamente quanto disposto nel TUS e ogni altra normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari devono, ognuno secondo le rispettive competenze:

- tenere aggiornato e rispettare nel continuo l'insieme dei documenti ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene;
- comunicare prontamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente (e.g.: Preposti e Dirigenti) eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità;
- comunicare prontamente alle strutture internamente preposte tutte le violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali;
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza e protezione;
- attenersi scrupolosamente agli standard tecnico-strutturali di legge attraverso una manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti, dei macchinari in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Archiviazione:

Tutta la documentazione prodotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro è archiviata in copia cartacea presso la sede della Fondazione.

È espressamente vietato:

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- agire in modo tale da causare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- agire in modo tale da causare anche indirettamente la violazione dei principi comportamentali o delle procedure di cui al presente Allegato.

L'OdV non assume responsabilità specifiche in ordine all'esecuzione diretta delle attività e dei controlli previsti in tema di adempimenti per norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, è tenuto a vigilare in merito:

- alla previsione nel modello di adeguati sistemi di registrazione della avvenuta effettuazione di attività di cui alla L. 81 / 2008
- all'aggiornamento di tali previsioni in relazione a modifiche della struttura organizzativa dovute a modifiche tecnologiche, normative, o a violazioni del modello.

C.4 Procedure per le attività sensibili

Si descrivono le modalità operative specificate dalla Fondazione per adempimento della disposizione di cui all'art. 30 del TUS, articolati secondo le otto lettere di cui al relativo primo comma.

La Fondazione riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare, tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del Dlgs 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

Il mancato rispetto delle regole definite nella presente parte speciale dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari così come definite nei CCNL di riferimento dell'Ente.

Allegato D - Reati Informatici e trattamento illecito dei dati

Ai sensi dell'art 24 bis del d.lgs. 231 / 2001

D.1 Elenco reati

Il D.lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001; convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D.lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

La norma attribuisce rilevanza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati
(art. 478 c.p.)

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.)

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Tale ipotesi di reato si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'intruso.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

Il reato si concretizza se abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Il reato si concretizza da chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art . 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il reato si concretizza nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

La stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui punto precedente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il reato si concretizza quando si installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Il reato si concretizza nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Il reato si concretizza nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato si concretizza se, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, si distrugge, danneggia, rendono, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacolano gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si concretizza nella distruzione, danneggiamento, nel rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o nell'ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il reato si concretizza se colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

D.2 Aree a rischio

Tutte le aree operative ove si utilizzino servizi di informazione ovvero si abbia accesso a sistemi informatici e/o banche dati sono da ritenersi soggette al rischio.

D.3 Regole di Comportamento

Anche con riferimento ai delitti in materia informatica di cui al presente Allegato, si richiamano i principi del Codice etico, in particolare quanto disposto nel capitolo "Sistemi informativi e diritto di autore"

Inoltre, è da ritenersi espressamente vietato:

- 1) l'utilizzo di ogni strumento informatico assegnato (es. personal computer fissi o portatili) per finalità estranee a quelle lavorative;
- 2) cercare di accedere a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - a) carpire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - b) danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - c) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- 3) modificare, alterare o distruggere documenti informatici sugli applicativi della Fondazione, e in particolare i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- 4) lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

- 5) rivelare a terzi non autorizzati i propri codici di accesso (nome utente e password) alla rete aziendale;
- 6) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- 7) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- 8) utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- 9) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- 10) installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- 11) accedere ad aree riservate senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente;
- 12) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- 13) installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza;

I soggetti terzi fornitori di servizi in materia di gestione degli applicativi devono rispettare i principi e le regole sopra esposte, pertanto i contratti di fornitura devono prevedere tra le clausole standard anche il rispetto alla normativa di cui la d.lgs. 231/2001 e in aggiunta, i fornitori che accedono a base dati sensibili in fase contrattuale sottoscrivono anche modulistica relativa al trattamento dei dati sensibili.

D.4 Procedure per le attività sensibili

Le seguenti attività sono regolate da una serie di controlli atti a ridurre il rischio di accadimento dei reati sopra menzionati:

- A) gestione della sicurezza fisica e della rete;
- B) gestione degli accessi ai sistemi e ai dati;
- C) gestione dei backup;
- D) gestione di software.

I principali principi di controllo sono di seguito sinteticamente elencati:

A) Gestione della sicurezza fisica e della rete

I server sono protetti con i principali sistemi di sicurezza (gruppo di continuità, sistemi di condizionamento, impianti di rilevazione incendi, sistemi di antintrusione, etc.) .

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

L'accesso al server è consentito solo al personale autorizzato munito di chiave per l'accesso.

La rete di trasmissione dati aziendale è protetta da strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy).

I server e le workstations sono protetti contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di software antivirus, che effettua controlli in entrata e in uscita, costantemente aggiornati.

L'accesso a internet è regolamentato e filtrato da un sistema di web filtering aggiornato mediante specifiche Black-list.

Sono adottate tecniche di cifratura o di codici identificativi per i dati di tipo sensibile e i dati memorizzati negli archivi (database).

B) Gestione degli accessi ai dati e ai sistemi

Gli utenti (es. personale impiegatizio con funzioni amministrative) non sono amministratori della propria postazione di lavoro ed il loro accesso è limitato da idonei strumenti di autenticazione, tra cui l'utilizzo di account e password.

Le politiche di aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali sono garantite dall'applicazione di regole specifiche. Le password devono avere una lunghezza maggiore di 8 caratteri. La validità e durata della password di rete è fissata a 6 mesi e nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Gli amministratori di sistema, gli addetti alla manutenzione e gli incaricati della società sono muniti di credenziali di autenticazione univoche, con caratteristiche di sicurezza richieste dal d. lgs.196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016.

Le credenziali di autenticazione devono essere mantenute segrete.

L'attivazione o la modifica di un profilo utente è autorizzata da parte del Titolare del trattamento dei dati o da un suo incaricato.

C) Gestione dei backup

Tutte le informazioni aziendali che risiedono sul server centrale sono sottoposte a regolare procedura di backup da parte dell'Amministratore di Sistema o da un suo incaricato che assicura sia la correttezza delle copie di backup che la loro conservazione in luogo sicuro (accesso inibito ai non autorizzati) e adatto (protetto e ignifugo).

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

L'Amministratore del sistema effettua attività annuale di esecuzione dei test di restore al fine di verificare l'integrità dei supporti di backup.

D) Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

Il server e le postazioni di lavoro sono aggiornati periodicamente sulla base delle patch rilasciate dai produttori dei sistemi operativi e degli applicativi.

Il Titolare del trattamento dei dati o il suo incaricato assicura l'aggiornamento periodico di tutti i sistemi in linea con gli aggiornamenti messi a disposizione dai produttori di software.

I log relativi alle attività di login e logout degli Amministratori di Sistema non sono modificabili e sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa sulla Privacy vigente.

Il Titolare del trattamento dei dati o il suo incaricato accerta che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro siano dotati di licenze gestite ed effettua, almeno annualmente, il censimento dei software installati sulle postazioni di lavoro e sul server.

Ai sensi della normativa per l'adozione delle misure minime ed idonee di sicurezza aziendali la normativa vigente in materia di Privacy individua, oltre ai principi generali i principali attori del sistema (es. Titolare del trattamento dei dati personali, Amministratore di sistema, custode delle password) con relativi compiti e responsabilità, ivi inclusi gli aspetti fondamentali da garantire (es. autenticazione informatica, procedure di gestione delle credenziali di autenticazione e per la custodia di copie di sicurezza, ripristino della disponibilità dei dati e sistemi, tecniche di cifratura o codici identificativi) e gli obblighi (es. correttezza copie di back up, protezione accessi esterni). Sono definite le banche dati e i trattamenti effettuati sui dati.

Viene formalizzata l'analisi dei rischi e definite le misure minime e idonee di sicurezza (es. accesso ai locali e ai server).

E.1 Elenco Reati

❖ Reati previsti dal codice penale

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie animali o vegetali selvatiche protette.

Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

❖ **Reati previsti dal Codice Ambiente D.lgs. 152/06**

Inquinamento idrico (art. 137)

- Scarico non autorizzato - 137 comma 2.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

- Scarico acque reflue industriali - 137 comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

- Scarico acque reflue industriali - 137 comma 5.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,

oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

- Violazione divieti di scarico – 137 comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

- Scarico in mare - comma 13.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);

- raccolta ... - 256 comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2 Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

- discarica non autorizzata – 256 comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattromila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

- miscelazione rifiuti - 256 comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

- deposito temporaneo rifiuti sanitari - 256 comma 6

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Siti contaminati (art. 257);

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica

in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore

e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 e 260 bis)

- certificato di analisi falso - 258 comma 4.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.

- certificato di analisi falso in SISTRI - 260-bis comma 6.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- trasporto senza copia SISTRI - 260 – bis comma 7

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della a normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- trasporto rifiuti con copia cartacea - 260 – bis comma 8.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 e 260);

- traffico illecito - 259 comma 1.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”.

- traffico illecito organizzato - 260 comma 1.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- traffico illecito organizzato - 260 comma 2.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Inquinamento atmosferico (art 279)

- emissione oltre i valori . 279 comma 5.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (L. 150/92, art. 1, art. 2 , art 3-bis , art 6);

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.”.

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 in materia di ozono stratosferico e dell'ambiente

Inquinamento dell'ozono art 3 L. 28/12/93 n. 549

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella

A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e

l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Sversamento doloso in mare (D.lgs. 202/07 art. 8);

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art.4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sversamento colposo in mare (D.lgs. 202/07 art. 9)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

E.2 Aree a rischio

L'attività della Fondazione si svolge, prevalentemente, in strutture di carattere sociosanitario o socio assistenziale ove si producono quantità consistenti di rifiuti sia di tipo "urbano", che di tipo "speciale" attinenti all'attività di cura e/o alla somministrazione di farmaci e medicinali .

In tale ambito i reati ambientali hanno pertanto normali possibilità di accadimento.

Sono interessati tutti i settori o uffici della Fondazione preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente sociosanitario o

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

socioassistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

E.3 Regole di comportamento

Le sottoindicate regole devono essere osservate da tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale.

È fatto obbligo di:

- classificare il rifiuto in base alla pericolosità;
- individuare e apporre sui raccoglitori il codice di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), indicando il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- realizzare il deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 d.lgs. 152/06;
- rispettare le disposizioni relative ai requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- rispettare le disposizioni relative ai requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- compilare correttamente il FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- organizzare la raccolta dei rifiuti prodotti, a livello di singola U.O. o reparto, differenziando tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- organizzare la raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido) dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani

e la raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi tra quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;

- individuare il deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- movimentare i rifiuti dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, per mezzo di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenere il formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI) che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.lgs. 22/97;
- tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti in modo appropriato e con le necessarie vidimazioni;
- evitare la miscelazione dei rifiuti pericolosi;

Inoltre deve essere dedicata massima cura e attenzione nella individuazione dei soggetti specializzati al trasporto e smaltimento dei rifiuti, sotto il profilo dei requisiti sia formali che sostanziali, attraverso:

- la verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- la verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

E.4 Procedure per le attività sensibili

Non ci sono particolari procedure

Allegato F - Reati contro l'Industria e Commercio

Ai sensi dell'art. 25 bis 1 del d.lgs. 231 / 2001 e s.m.i

Nel presente allegato vengono trattati i reati contro l'industria e commercio che L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha introdotto nell'articolo 25-bis.1 del D-Lgs 231 / 2001.

F.1 Elenco reati

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Si ha violenza sulle cose allorché una cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. Per "mezzi fraudolenti" devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne.

Nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Illecita Concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

Il reato si caratterizza nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

Il reato incrimina chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma tutela l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Il reato si caratterizza nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Per ricostruire la nozione di genuinità si tiene conto sia della genuinità c.d. naturale, intendendosi per tale la conformità di una sostanza alla sua composizione biochimica naturale e non alterata, sia della genuinità c.d. formale, intendendosi per tale la conformità della composizione di una sostanza ai requisiti previsti in eventuali norme tecniche.

La norma tutela la buona fede e l'affidabilità degli scambi commerciali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito,

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti Agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione. Se per i marchi o segni distintivi sono

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

F.2 Aree a rischio

I reati del presente capitolo hanno tutti una probabilità di accadimento nulla in quanto richiedono lo status di imprenditore commerciale, condizione non presente nella Fondazione.

F.3 Regole di comportamento

Al di fuori di un generico richiamo alla legalità e al rispetto delle leggi, non vi sono particolari regole di comportamento.

F.4 Procedure per le attività sensibili. Non vi sono procedure particolari.

Allegato G - Reati antiriciclaggio e ricettazione

Ai sensi dell'art 25 octies del d.lgs. 231 / 2001 e s.m.i

G.1 Elenco dei reati

Ricettazione (art 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

Il reato ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Riciclaggio (art 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Lo scopo del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai puliti e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15493. milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo

648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Il reato in esame persegue un duplice scopo: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, seppur così ripulito dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Impiegare significa usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

G.2 Aree a rischio

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori amministrativo-finanziario.

G.3 Regole di comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

Si richiama inoltre la normativa vigente in materia di limiti di utilizzo del denaro contante.

G.4 Procedure per le attività sensibili

Non vi sono particolari procedure.

Allegato H –Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Ai sensi dell'art. 25-octies.1. del d.lgs. 231/2001 s.m.i.

H.1 Elenco reati

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

Frode informatica realizzata realizzato mediante trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

pertinenti, realizzato mediante trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a 5 anni e con la multa da euro 309 a euro 1.549,00.

H.2 Aree a rischio

Le attività aziendali esposte a rischio riguardano l'eventuale indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori amministrativo-finanziario.

H.3 Regole di comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

Si richiama inoltre quanto stabilito nell'allegato "A.6" ove si dispone il divieto di operazioni per contanti per transazioni uguali o superiori a € 1.000,00=, e all'obbligo di delega formale per colui che esegue le movimentazioni finanziarie.

H.4 Procedure per le attività sensibili

Non vi sono particolari procedure.

I. Reati per violazione del diritto di autore

Ai sensi dell'art. 25 novies del d.lgs 231 / 2001 s.m.i

I.1 Elenco reati

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; Il reato si concretizza con la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”.

Il reato si concretizza ove le condotte sopra menzionate se commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si concretizza con la condotta abusiva della duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

Va precisato che la disposizione in questione è stata introdotta con l'obiettivo di tutelare penalmente il software. Lo scopo commerciale o imprenditoriale non si realizza con l'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può comunque ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine, ad esempio, di risparmiare il costo di acquisto dei software originali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

Chiunque, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

In questo comma sono tutelate le banche dati; per esse si intende, stando all'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

L'elemento oggettivo di questo reato consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: riproduzione o trasferimento su altro supporto;

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. articoli 64 quinquies³⁰ e 64 sexies³¹; estrazione o riutilizzo di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis³² e 102 ter³³; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

È sempre pertanto necessario prestare molta attenzione nell'uso di una banca dati e verificare l'uso corretto della sua consultazione.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti. Il primo è che le condotte siano realizzate per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo. La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

I.2 Aree a rischio

Con riferimento ai reati di violazione della legge sui diritti d'autore in particolare per quanto riguarda il reato di illecita duplicazione di software e quello relativo all'illecito uso di banca dati o utilizzo di apparati atti alla decodificazione protetta risultano esposte a tali rischi tutte le aree ove si usino computer, televisioni, elaboratori o sia consentito l'accesso ad internet.

I.3 Regole di comportamento

Si richiamano innanzitutto i principi di correttezza e legalità contenuti nel Codice Etico e tutto quanto disposto nel capitolo “Tutela del Diritto d'autore”.

In secondo luogo, si richiamano i principi di controllo e le regole di comportamento poste a presidio del rischio-reato per violazioni “in materia informatica e trattamento illecito dei dati” così come elencati e descritti nell'allegato “D” del presente Modello Organizzativo.

I.4 Procedure per le attività sensibili

Si richiamano le procedure specificate nell'allegato “D” del presente Modello Organizzativo.

In particolare, il punto D) Gestione del Software ove si regola il controllo periodico del software installato.

Allegato L – Reati tributari

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs 231/2001 s.m.i.

H.1 Elenco reati

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 10.03.2000, n. 74)**

L'art. 2, comma 1, D.lgs. 10.03.2000 n. 74, punisce "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

L'art. 2, comma 2-bis, prevede una pena minore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 10.03.2000, n. 74)**

L'art. 3, D.lgs. 10.03.2000 n. 74, punisce "chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

Anche in questo caso, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle

scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, mentre non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 8, comma 1, punisce "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

Ai fini dell'applicazione di detta disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

L'art. 8, comma 2-bis prevede una pena minore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro centomila.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 10.03.2000, n. 74)** L'art. 10 punisce "chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 10.03.2000, n. 74)**

L'art. 11, comma 1, D.lgs. 10.03.2000 n. 74, punisce "chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

L'art. 11, comma 2, punisce inoltre "chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

La pena è aumentata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ad euro duecentomila.

- **Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 10.03.2000, n. 74) solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro**

L'art. 4, D.lgs. 10.03.2000 n. 74, punisce: "*chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa IVA è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni".

- **Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 10.03.2000, n. 74) solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro**

L'art. 5 punisce: "*chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

Il comma 1-bis. inoltre "*chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila*".

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. 10.03.2000, n. 74) solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro**

L'art. 10-quater punisce: "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 09.07.1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro".

Il comma 2 punisce inoltre: "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 09.07.1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

L.2 Aree a rischio

Le attività aziendali esposte a rischio riguardano la tenuta della contabilità, gli acquisti, le forniture, la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili; maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori amministrativo-finanziario.

L.3 Regole di comportamento

Per questi reati, *in primis*, si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico. Inoltre, si indicano di seguito i principi comportamentali al fine di prevenire le ipotesi delittuose sopraelencate:

- Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto delle norme e delle procedure aziendali in vigore, in particolar modo di quelle finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie;
- Verifica dell'anagrafica fornitrice;
- Avere sempre a disposizione la documentazione aggiornata in merito ai contratti stipulati con terzi fornitori in particolar modo per appalti, commissioni, forniture, subforniture, ecc.;
- I contratti devono avere data certa e devono essere sottoscritti dai soggetti contraenti;
- Le fatture relative alle obbligazioni nascenti dai contratti devono recare espressamente gli estremi del contratto a cui si riferiscono;
- I pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo devono essere conformi: i) alle vendite dei servizi effettivamente resi e/o ricevuti; ii) alle pattuizioni contrattuali;
- Verifica della corrispondenza tra destinatario del pagamento e ordinante al fine di avere

coincidenza delle parti contrattuali;

- Tutti i pagamenti devono essere effettuati a fronte di fatture o altri documenti equipollenti;
- Tutti i pagamenti devono essere regolarmente contabilizzati secondo un corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, attive e passive;
- Utilizzo del sistema informatico per la registrazione delle fatture attive e passive secondo le disposizioni fiscali vigenti;
- Rispetto degli adempimenti richiesti in materia di imposte dirette ed indirette;
- Verifica e controllo da parte del Consulente fiscale;
- Verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale e/o revisore legale;
- Accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi della Fondazione.

L.4 Procedure per le attività sensibili

Le procedure sono in corso di implementazione.

Allegato AR - Altri Reati

AR.1.1 Reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 24 ter)

Associazione per delinquere (art 416 c.p.) , escluso sesto comma

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'associazione si configura con la partecipazione di tre o più persone, anche esterne alla fondazione, nell'ambito di un indeterminato programma delittuoso. Il reato è tale per il solo fatto che venga riconosciuta l'associazione, a prescindere dai delitti commessi o tentati.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art 416 sesto comma c.p.)

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/1990).

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (art. 407 co.2, lett. a) numero 5 c.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Il presente reato ha una probabilità di accadimento quasi nulla.

AR.1.2 Aree a rischio

Al di fuori dei reati di "associazione a delinquere", i reati di questo capitolo non hanno una reale probabilità di accadimento.

Il reato di "associazione a delinquere" ha invece una reale probabilità di accadimento essendo connesso alla probabilità di accadimento degli altri reati.

AR.1.3 Regole di Comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

AR.1.4 Procedure per le attività sensibili. Non vi sono particolari procedure.

AR.2.1 Reati di falso (art. 25 bis)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e Disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

AR.2.2 Aree a rischio

I reati di questo capitolo hanno una probabilità di accadimento nulla.

Solo il reato di "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" ha una seppur ridottissima probabilità di accadimento.

Il rischio è connesso alla spendita di monete falsificate che si siano comunque ricevute in buona fede, ed è estremamente raro in quanto quasi tutta la movimentazione dei flussi finanziari avviene tramite operazioni bancarie o postali su conto corrente o comunque tracciabili.

Inoltre, tali operazioni possono essere eseguite solo dal personale all'uopo incaricato con apposita delega, come ben specificato nell'allegato A.6 n. 7.

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

AR.2.3 Regole di Comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, inoltre per quanto riguarda il reato di "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" si stabilisce l'obbligo di verifica della regolarità della moneta e dei titoli verso coloro i quali procedono a pagamenti ed incassi, i quali, in ogni caso di possibile dubbio, dovranno procedere alle denunce del caso.

AR.2.4 Procedure per le attività sensibili. Non vi sono particolari procedure.

AR.3.1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art 25 - quater)

Violazioni di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

Delitti previsti dal codice penale

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Associazioni con finalità di terrorismo anche Internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis C.P., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270- quinquies C.P.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis C.P., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Condotte con finalità di terrorismo (art 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentanti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato se dal sequestro deriva la morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)

Chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

▪ **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art 304 c.p.)**

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 C.P.).

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

▪ **Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata (art. 306 e 307 c.p.)**

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del C.P. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 C.P.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

▪ **Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

disposizioni contenute in leggi speciali. tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sé stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

AR.3.2 Aree a rischio

Non vi sono aree a rischio per i reati di questo capitolo.

AR.3.3 Regole di comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

AR.3.4 Procedure per attività sensibili. Non vi sono particolari procedure.

AR.4.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla

AR.4.2 Aree a rischio

Non vi sono aree a rischio.

AR.4.3 Regole di comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico

AR.4.4 Procedure per attività sensibili

Non vi sono particolari procedure.

AR.5.1 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

Prostituzione minorile (art 600 bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937. Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altre utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164. Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Detenzione di materiale pornografico (art 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Pornografia virtuale (art 600 quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Tratta di persone (art 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

AR.5.2 Aree a rischio

Viene individuata quale area a rischio per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., l'Ufficio del Personale e la Direzione Amministrativa, oltre che l'organo amministrativo.

AR.5.3 Regole di comportamento

Per il reato di cui all'art. 603-bis c.p.

Per gli altri reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo "Rapporti con l'esterno".

AR.5.4 Procedure per attività sensibili

Non vi sono particolari procedure.

AR.6.1 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni⁴⁴ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro dieci milioni⁴⁵. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

Il presente reato ha una probabilità di accadimento nulla.

AR.6.2 Aree a rischio

Non vi sono aree a rischio.

AR.6.3 Regole di comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

AR.6.4 Procedure per attività sensibili

Non vi sono particolari procedure.

AR.7.1 Reato di intralcio alla giustizia (art. 25-novies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art 377 bis c.p.)

Fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento media.

AR.7.2 Aree a rischio

Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", il rischio è connesso alla circostanza che chiunque (amministratori , dirigenti , personale subordinato , collaboratori , consulenti o fornitori) , chiamato dall'Autorità Giudiziaria a collaborare nel contesto di un attività ispettiva o chiamato a testimoniare in procedimento giudiziario , esponga i fatti con dichiarazioni non veritiere o non trasparenti e complete , cercando in qualche modo di agevolare la Fondazione

AR.7.3 Regole di Comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

Inoltre, i destinatari dovranno

- 1) collaborare attivamente con l'Autorità giudiziaria, esponendo i fatti con dichiarazioni veritiere, trasparenti e complete, senza reticenze
- 2) comunicare senza ritardo al Direttore e all'OdV la notizia di qualsiasi atto, citazione a testimoniare in procedimento giudiziario che li coinvolga per fatti relativi alle attività della Fondazione
- 3) rifiutare qualsiasi offerta o promessa di danaro o altre utilità, ricevuta al fine di non dire la verità su fatti e circostanze relative a procedimenti giudiziari.

AR.7.4 Procedure per le attività sensibili

Non vi sono particolari procedure.

AR.8.1 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109.)

Il presente reato ha una probabilità di accadimento media.

AR.8.2 Aree a rischio

Con riferimento al reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare", il rischio è connesso alla circostanza che venga utilizzato in forza lavoro un cittadino di paese terzo non in regola con il permesso di soggiorno.

AR.8.3 Regole di Comportamento

Per questo reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

Inoltre, i destinatari:

- 1)** all'atto dell'assunzione dovranno verificare la validità del permesso di soggiorno, dell'eventuale rinnovo e dell'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno del lavoratore straniero;
- 2)** controllare periodicamente la regolarità del permesso di soggiorno del personale assunto;
- 3)** richiedendo consulenza legale in caso di insorgenza di dubbi sulla legittimità dell'operato.

AR.8.4 Procedure per le attività sensibili

Per la prevenzione di tale fattispecie di reato è previsto una costante attività di verifica da parte dell'Ufficio del Personale e dell'Organismo di Vigilanza.

AR.9.1 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001 – articolo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21: ha abrogato l'Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 - sostituito dall'art. 604 bis c.p.).

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Via Formis, 4 Casalmaggiore (CR)

AR.9.2 Aree a rischio

L'unica area a rischio è quella relativa all'ufficio del personale.

AR.9.3 Regole di comportamento

Per questi reati si rinvia ai generali principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

AR.9.4 Procedure per attività sensibili

È stata istituita una procedura specifica.